

derazioni svolte dall'onorevole Pozzi Domenico, consento che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

Presidente. Chi approva che sia presa in considerazione questa proposta di legge è pregato di alzarsi.

(La Camera la prende in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Presidente. Procederemo ora nell'ordine del giorno il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo a quella degli articoli.

« Articolo 1. I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti.

« Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino già impiegati alla data della promulgazione di questa legge.

« Nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.

« Nei lavori pericolosi o insalubri, ancorchè non sieno eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni, salvo il disposto dell'articolo 4 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Baccelli Guido, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* D'accordo con la Commissione, il Governo propone le seguenti lievissime modificazioni all'articolo 1: Lasciando invariato il primo comma, sostituire alla fine del secondo comma la parola « attuazione » alla parola « promulgazione. »

Al terzo comma vanno premesse queste parole: « Salvo il disposto dell'articolo 4. »

Anche all'ultimo comma si permetterebbe: « Salvo il disposto dell'articolo 4. »

Questi sono gli emendamenti che mi onoro di inviare al banco della Presidenza.

Presidente. Questi emendamenti sono concordati tra la Commissione ed il Ministero?

Di San Giuliano, *relatore.* Mi permetta una parola, onorevole presidente.

Sono precisamente concordati tra Ministero e Commissione. La Commissione, insieme ai ministri di agricoltura e di grazia e giustizia, ha esaminato i diversi emendamenti proposti, ed in seguito a siffatta ponderata disamina, prego vivamente gli onorevoli colleghi di ritirare i loro emendamenti all'articolo 1, dei quali si è tenuto conto, nei limiti del possibile, colle modificazioni di cui ha testè dato lettura l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Presidente. Sta bene.

Ora do facoltà di parlare ai vari oratori iscritti. Il primo è l'onorevole Indelli.

Indelli. Mi ero iscritto sull'articolo primo per dichiararmi favorevolissimo alla legge. Anzi, per antico mio convincimento. E non vedendo l'ora che questa legge fosse approvata, mi era sembrato un non senso il comma secondo dell'articolo primo, secondo il quale, quasi invocando (non si dice espressamente, ma si legge fra le righe) la teorica della non retroattività delle leggi, si fanno rimanere ancora in certi lavori quei fanciulli che già vi si trovano, ma che secondo la legge non avrebbero l'età richiesta. Naturalmente io osservava, che qui si tratta di una legge di ordine pubblico, che riguarda la salute dei cittadini, e dovrebbe essere immediatamente attuata, nè vi sarebbe possesso di capacità al lavoro.

Nondimeno, avendo consultato i miei amici, e innanzi tutto l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, mi sono convinto che, per fare arrivare in porto questa legge, è necessario aver presenti certe armonie prudenziali d'idee e d'interessi, dalle quali è impossibile che un legislatore possa prescindere.

Io capisco che, particolarmente per le zolfare della Sicilia, l'applicazione immediata della legge sarebbe al primo momento un disastro. Perciò la soppressione di questo secondo comma dell'articolo primo riuscirebbe pericolosa nella presente discussione. Approvo, per altro, la modificazione della forma, perchè se per l'articolo 17 bisogna aspettare il regolamento sei mesi, e poi altro tempo ancora per l'attuazione della legge, sarebbe stato strano che intanto per l'articolo 2 l'attuazione fosse venuta in certi stabilimenti, non in un termine dal quale la legge fosse dovunque attuata. Quindi approvo, ripeto, l'articolo intero quale esso è proposto. Se la Camera da altre parti